



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

copia DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO- 7
(adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

Oggetto: Approvazione regolamento affido familiare

L'anno **Duemilaquindici** addì 5 del mese di maggio, alle ore 17,00, presso questa sede comunale, il **Commissario Straordinario**, Dott. Massimo Mariani, nominato con DPR del 27/06/2014 pubblicato sulla G.U. n. 158 del 10/07/2014, delibera sull'argomento in oggetto **con i poteri del Consiglio Comunale**.

Assiste il Segretario Generale Dott. **Maurizio Ceccherini**.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Consiglio Comunale)

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Dipartimento Amministrativo Finanziario
(già Settore AA.GG e del Personale - Servizio Sociale)
Proponente Dott. ssa Beatrice Napolitano

CONTENUTO PROPOSTA

Premesso che il Parlamento approvava la legge n° 149/2001, apportando modifiche ed integrazioni alla legge n° 184/83 relativa alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento del minore;

che detta legge ha rafforzato l'istituto dell'*Affido Familiare* come strumento cui fare riferimento di fronte a situazioni di semi-abbandono o in quei casi in cui la famiglia di origine, per problematiche limitanti le capacità genitoriali, non riesce a farsi carico della crescita della propria prole;

che tale impostazione è stata ripresa e fatta propria dal legislatore regionale della Calabria, con la legge regionale n. 23/03 di recepimento della L.Q. n. 328/00, nel particolare

all'art. 8 comma 3 lettera d) ed emanando le linee guida sull'affidamento familiare, approvate con delibera di G.R. n. 706 del 9/11/2007;

Ritenuto che il Comune di Castrovillari ha una lunga tradizione sull'applicazione dell'istituto dell'affido familiare, se si pensa al fatto che è tutt'ora vigente un apposito regolamento, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1019 del 16/06/1986 e che, sino ad ora, ha guidato il lavoro professionale degli operatori e consentito la presa in carico di tutti gli attori interessati all'affido etero familiare;

che le innovazioni normative in materia e, comunque, introdotte da una legislazione che ridisegna il welfare, nonché in base alle richiamate linee guida regionali, impongono una rivisitazione dei meccanismi e delle regole che sottendono all'applicazione dell'istituto dell'affido (sia esso consensuale che giudiziario);

Rilevata l'esigenza di approvare un nuovo Regolamento che governi l'iter relativo alla selezione delle famiglie che si candidano all'affido, le modalità di verifica dei presupposti, le linee progettuali che supportano l'affido consensuale e giudiziario, la tipologia degli affidi e il relativo sostegno economico da parte della Regione Calabria, ecc.;

Considerato che il responsabile dei servizi sociali ha provveduto ad elaborare un nuovo regolamento concernente l'istituto dell'Affido Familiare, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno approvare il suddetto regolamento al fine di adeguare il sistema dell'intervento alle nuove esigenze di tutela dei minori, in relazione alla normativa vigente in materia;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Accertato che, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, *di cui al modello allegato*:

- si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

*Si propone al Commissario Straordinario di deliberare, per quanto esposto in
narrativa,
che qui si intende integralmente riportato:*

- a) di approvare, così come approva, il regolamento concernente l'affido familiare costituito da 16 articoli e 2 allegati (scheda A e scheda B);
- b) di dare mandato al Responsabile dei Servizi Sociali l'attuazione di detto regolamento;
- c) di dare atto che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;
- d) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- e) di disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - a) All'Ufficio dei Servizi Sociali;
 - b) Al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario;
 - c) All'Ufficio di Segreteria Generale
 - d) Alla Regione Calabria – dipartimento 10 settore Politiche Sociali.

Il Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario
F.to Dott.ssa Beatrice Napolitano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Consiglio Comunale)

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

DELIBERA

- a) di approvare, così come approva, il regolamento concernente l'affido familiare costituito da 16 articoli e 2 allegati (scheda A e scheda B);
- b) di ritenere revocata la delibera di G.C. n. 1019 del 16/06/1986;
- c) di dare mandato al Responsabile dei Servizi Sociali l'attuazione di detto regolamento;

d) di dare atto che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;

e) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

f) di disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

a) All'Ufficio dei Servizi Sociali;

b) Al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario;

c) All'Ufficio di Segreteria Generale.

d) Alla Regione Calabria – dipartimento 10 settore Politiche Sociali.

IL SEGRETARIO

F.to - Dr. Maurizio Ceccherini -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to - Dr. Massimo Mariani -

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 7 del 5-05-2015



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Addi 11-09-14

Il Responsabile Servizio/Procedimento

Il Dirigente/Responsabile Settore

SETTORE AFFARI FINANZIARI
Rag. Raffaele Gioiella

ALLEGATO Delibera del Commissario Prefettizio N. 7 del 5.05.2015



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.


Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:

FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.-

Addi 11.09.2014

Il Responsabile Procedimento



Il Dirigente del Settore





Città di Castrovillari
Servizi Sociali

REGOLAMENTO

AFFIDO FAMILIARE

Anno 2015

Ugo Ferraro

Premessa

Nel 2001 il Parlamento approvava la legge n° 149 del 28 marzo, apportando così modifiche ed integrazioni alla stessa legge n° 184/83 relativa alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento del minore.

Le modifiche introdotte hanno tenuto conto dell'esperienza maturata nell'ambiente dei servizi sociali, dell'associazionismo dei genitori affidatari ed adottivi, degli avvocati che si occupano di problematiche minorile, degli stessi tribunali per i minorenni, delle associazioni che gestiscono strutture sul modello familiare.

Inoltre, da parte del legislatore, non tenere avulso dai processi innovativi ed evolutivi introdotti, appunto, con nuove leggi (come la n° 285/97 e la stessa legge Quadro, la n° 328/00), il discorso della tutela dei minori, privi o temporaneamente privi di un ambiente familiare,

Basta ricordare che tanto la legge n° 285/97 sull'infanzia e l'adolescenza, quanto la stessa legge Quadro, la n° 328/00 sul sistema integrato e servizi sociali, hanno posto e pongono all'attenzione la necessità di favorire azioni ed interventi di tutela dei diritti dei minori, che si trovano temporaneamente privi del proprio ambiente familiare. In particolare, rafforzare l'istituto dell'*Affido Familiare* come strumento cui fare riferimento di fronte a situazioni di semi-abbandono o in quei casi in cui la famiglia di origine, per problematiche limitanti le capacità genitoriali, non riesce a farsi carico della crescita della propria prole.

Tale impostazione è stata ripresa e fatta propria dal legislatore regionale della Calabria, con la legge regionale n. 23/03 di recepimento della L.Q. n. 328/00, nel particolare all'art. 8 comma 3 lettera d) ed, altresì, emanando le linee guida sull'affidamento familiare, approvate con delibera di G.R. n. 706 del 9/11/2007.

Per il Comune di Castrovillari si riscontra una lunga tradizione sull'applicazione dell'istituto dell'affido familiare, se si pensa al fatto che è tutt'ora vigente un apposito

regolamento, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1019 del 16/06/1986 e che, sino ad ora, ha guidato il lavoro professionale degli operatori e consentito la presa in carico di tutti gli attori interessati all'affido eterofamiliare.

Le innovazioni normative in materia e, comunque, introdotte da una legislazione che ridisegna il welfare, nonché in base alle richiamate linee guida regionali, impongono una rivisitazione dei meccanismi e delle regole che sottendono all'applicazione dell'istituto dell'affido (sia esso consensuale che giudiziario).

Da qui l'esigenza di approvare un nuovo Regolamento che possa 'governare' l'iter relativo alla selezione delle famiglie che si candidano all'affido, le modalità di verifica dei presupposti, in base alla normativa vigente – per l'affido consensuale in particolare; le linee progettuali che supportano l'affido consensuale e giudiziario; la tipologia degli affidi e il relativo sostegno economico da parte della Regione Calabria, ecc.

Art. 1 Finalità

Scopo precipuo dell'istituto dell'affido è quello di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico. Inoltre, ha lo scopo di garantirgli serenità e le migliori condizioni, qualora la famiglia di origine si trovi nella impossibilità temporanea di assicurarle. Esso, altresì, può realizzarsi come risorsa in affiancamento e di supporto al genitore nella cura quotidiana o routinaria del bambino, qualora se ne presentasse la necessità all'interno di un progetto specifico.

L'affidamento familiare è un intervento temporaneo e prevede che siano mantenuti i rapporti tra il minore e il nucleo d'origine in vista del suo rientro. L'affido non costituisce motivo di adozione, le cui competenze sono del Tribunale per i Minorenni.

Art. 2 – unità di valutazione

Al fine di attuare l'affido familiare nonché il servizio Affiancamento Famiglia, secondo le richiamate linee guida della regione Calabria (Del. 706/2007), viene istituito nel Comune di Castrovillari, anche in qualità di Comune capo fila del Distretto Socio Sanitario, ai sensi della L.R. n. 23/03 art. 17, il **Gruppo Tecnico per l'Affido dell'unità di valutazione**, (acronimo **GTA**), la cui sede è presso il Servizio Sociale Comunale di questo Ente.

Costituiscono il GTA le unità professionali quali l'Assistente Sociale e lo Psicologo. A queste figure, al fine di qualificare al meglio l'intervento di sostegno, si potrà integrare quella del Pedagogista e, nel caso di minore straniero, del Mediatore Culturale, se disponibile.

Art. 3 – Funzioni

Il GTA potrà garantire i necessari supporti in favore dei minori che vengono a trovarsi in situazione di disagio e che necessitano anche di essere allontanati dalla famiglia di origine, e collocati presso famiglie affidatarie o strutture sul modello familiare, ovvero ricorrendo ad altre forme assistenziali di cui al successivo art. 6.

Oltre alle funzioni proprie spettanti al Servizio Sociale in materia di affidi familiari ed etero familiari, al GTA - in quanto unità di riferimento del Distretto Sociale -, potranno essere trasmesse:

- a) le segnalazioni dei Servizi Sociali dei singoli Comuni ricadenti nell'ambito distrettuale e/o del Consorzio CoSSPo, circa le eventuali situazioni di disagio in cui versa il minore da affidare e la sua famiglia d'origine;
- b) le valutazioni e gli elementi rilevati dai Servizi Sociali dei singoli Comuni ricadenti nell'ambito distrettuale e/o del Consorzio CoSSPo, relativi alla famiglia o singola persona candidata all'affido etero familiare ed endo familiare;

c) le richieste di sostegno da parte dei Servizi Sociali dei singoli Comuni ricadenti nell'ambito distrettuale e/o del Consorzio CoSSPo, per le attività di aggiornamento del progetto di affido e la verifica delle possibili date di rientro del minore nel proprio nucleo.

Altresì, lo stesso GTA ha il compito di:

- Ricercare la disponibilità concreta all'accoglienza da parte di famiglie o di persone singole;
- propone incontri e formazione adeguati sia alle famiglie che agli stessi operatori impegnati;
- attivare l'Albo delle famiglie affidatarie e, nel caso, implementare quelli già esistenti presso i comuni distrettuali e/o consorziati, al fine di un'adeguata riserva di risorse disponibili allo scambio sussidiale;
- accogliere le richieste di affido e/o di affiancamento alla famiglia;
- attivare tutte le procedure amministrative e professionali che sono alla base dell'istituto dell'affido, in funzione di un corretto abbinamento fra il bambino e la famiglia o il singolo;
- promuove la divulgazione e l'informazione sulle tematiche dell'affido attraverso incontri a livello di zona aperti ai cittadini, alle famiglie, alle Istituzioni o organizzazioni territoriali, ecc.
- esercitare, d'intesa con la rete dei servizi, una funzione di osservatorio sul maltrattamento, abbandono e semi abbandono dei minori nell'area distrettuale/consortile, promuovendo un'opportuna rete con altre strutture territoriali e/o con altri enti (province, regione) .
- progettare interventi da inserire nei Piani di Zona ma anche per l'accesso ad altre forme di finanziamento statali, regionale, provinciale, ecc.

- acquisire le rendicontazioni mensili circa la presenza del minore in affido e/o assistito, per consentire la procedura di liquidazione del sostegno economico, messo a disposizione con fondi della Regione Calabria.

Inoltre, il GTA assicurerà la costruzione, la conduzione e la responsabilità sui progetti preventivi, di sostegno o riparativi a favore del bambino e della famiglia di origine, mettendo a disposizione professionalità opportune.

Art. 4 Minore da affidare

I soggetti per cui è possibile ricorrere all'affidamento familiare sono i minori da 0 a 18 anni non ancora compiuti, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico, a causa di:

- malattie del/i genitore/i;
- morte di uno dei genitori e mancanza di figure parentali disponibili ad accudirlo;
- disgregazione del nucleo familiare;
- difficoltà educative da parte dei genitori;

Per situazioni particolari e a seguito di presentazione di specifico progetto del GTA e/o del Servizio Sociale dei singoli Comuni e, fermo restando la ratifica Autorità Giudiziaria competente, l'affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno d'età e sino al raggiungimento di una valida autonomia..

Art. 5 Soggetti affidatari

Gli affidatari devono risiedere in uno dei comuni del Distretto Sociale e/o Consorzio e sono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali l'unità GTA, in collaborazione con i richiamati Servizi Sociali presenti nei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale distrettuale o consortile, abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali, quali:

- disponibilità a garantire un valido rapporto educativo, affettivo e materiale per la

maturazione del minore;

- integrazione della famiglia nel contesto sociale;
- consapevolezza dell'inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato;
- disponibilità al rapporto con i servizi sociali e, più in generale, con il GTA, compartecipazione al progetto individuale per il minore;
- disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia dell'affidato (in caso di affido consensuale);
- visita domiciliare e colloquio con il nucleo al completo per conoscere a fondo la realtà familiare e valutare la reale disponibilità all'affido di tutti i componenti;
- accettazione della somministrazione di test psicologici.

A seguito delle procedure di cui al precedente capoverso, la famiglia ritenuta idonea viene iscritta in un apposito Albo in dotazione o al Comune di residenza, ovvero presso la sede del GTA (Castrovillari).

L'affido familiare è consentito ai soggetti previsti all'art. 2 comma 1 della l. n. 149/01.

E' previsto altresì la partecipazione ad incontri allargati tra le famiglie affidatarie, per lo scambio di esperienze in merito alle problematiche educative, familiari e sociali connesse all'affido.

Art.6 Forme di Affidato

L'affidamento familiare può essere distinto in:

- Diurno (con o senza mensa) o a tempo parziale, per fine settimana o vacanze. *(Tale intervento si rivolge ai minori che necessitano di essere seguiti in attività educative didattiche, ecc);*
- Residenziale a tempo pieno. *(Viene programmato ed attuato per i minori che hanno bisogno di un periodo di allontanamento dal proprio nucleo);*

➤ Di sostegno quotidiano o in emergenza alle genitorialità fragili. (*Si tratta di un modello di affidamento rivolto alle famiglie che, pur rifiutando l'istituto dell'affido, hanno, comunque, bisogno di affiancamento nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale*);

➤ Affidamento educativo. (*Rientrano quei casi per i quali il minore ha necessità di riappropriarsi delle regole della convivenza e della valorizzazione delle proprie capacità a rapportarsi col contesto familiare ed amicale*);

➤ Affidamento terapeutico-“riparativo”. (*Da attivare in caso di abuso e maltrattamento*);

➤ Affidamento terapeutico-“nutritivo”. (*Rivolto ai bambini in tenera età per i quali si rende necessario un sostegno di maternage*);

➤ Affidamento di minore in situazione di disabilità. (*Per la sua specificità esso riguarda i minori con disabilità accertata, ai sensi della L.n. 104/92, e che hanno bisogno di essere accolti in famiglie affidatarie appositamente preparate per fare fronte alla complessità psico-fisica del caso*).

Nel particolare gli affidi possono distinguersi in:

- **Affidi Consensuali;**
- **Affidi Giudiziari;**

L’Affido Consensuale è proposto dal GTA, o anche dal servizio sociale del Comune di residenza del minore, fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, dietro richiesta dei genitori esercenti la potestà o del tutore nominato, sentito il minore di anni dodici o di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L’Affido Giudiziario: è disposto dal Tribunale per i Minorenni su proposta del Servizio GTA e/o del servizio sociale del comune di residenza della famiglia del minore, fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, nel caso in cui manchi l’assenso dei

genitori esercenti la patria potestà e la permanenza del minore stesso, nel proprio nucleo familiare, risulti essere fortemente pregiudizievole per la sua crescita psico-fisica.

Art.7 Modalità operative

Per quanto concerne l’Affido Consensuale le modalità operative, fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, sono:

- Presentazione di apposita domanda indirizzata al Sindaco del Comune di residenza della famiglia affidante, da parte di entrambi i genitori, ovvero di chi esercita la patria potestà o dal tutore;
- Incontri tra gli operatori del GTA o dei Servizi Sociali del Comune interessato, con i genitori affidanti;
- Incontri operatori col minore;
- Elaborazione progetto da parte degli operatori dell’ufficio GTA o dei servizi sociali del Comune interessato, circa le modalità di gestione dell’affido;
- Sottoscrizione schema A da parte della famiglia affidante;
- Abbinamento minore-famiglia affidataria
- Incontri operatori-famiglia affidante-famiglia affidataria;
- Incontri operatori-famiglia affidante-famiglia affidataria- minore
- Incontri operatori-famiglia affidataria- minore;
- Sottoscrizione schema B da parte della famiglia affidataria
- Assunzione atto deliberativo da parte della Giunta Comunale del Comune di residenza della famiglia affidante, con il quale si dispone l’affido consensuale, secondo i termini previsti nel progetto e in base alla normativa vigente;
- Trasmissione al Giudice Tutelare della delibera, il progetto, le dichiarazioni di cui alle lettere A e B, per la richiesta di esecutività del provvedimento;
- Incontri periodici tra le diverse parti;

- Relazione semestrale al Giudice Tutelare;

Per gli affidamenti consensuali, la cui durata prevista nel progetto dovesse essere inferiore a sei mesi, non occorre la richiesta di esecutività del provvedimento da parte del Giudice Tutelare.

Per quanto concerne l’Affido Giudiziario le modalità operative fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, sono:

- Incontri operatori col minore;
- Relazione psico-sociale sul minore ed eventualmente sul nucleo d’origine, da parte degli operati dell’Ufficio GTA o dei servizi sociali del Comune interessato;
- Abbinamento minore-famiglia affidataria
- Incontri operatori-famiglia affidataria- minore;
- Elaborazione progetto;
- Trasmissione atti al Tribunale per i Minorenni;
- Acquisizione decreto autorizzativo emesso dal Tribunale per i Minorenni;
- Assunzione atto deliberativo da parte della Giunta Comunale del Comune di residenza del minore, per il riconoscimento dell’affido giudiziario e per l’assunzione della spesa per il sostegno economico da parte della Regione Calabria;
- Incontri periodici tra operatore-minore- famiglia affidataria;
- Relazione periodica al Tribunale per i Minorenni.

I diversi passaggi di cui al precedente comma, verranno registrati nell’apposita **Cartella d’Affido** in dotazione già al servizio sociale Comunale, ufficio affido, ora GTA.

Le proposte di affido Consensuale o Giudiziario debbono essere necessariamente supportati da un apposito progetto, predisposto dall’Ufficio GTA o dal servizio sociale del Comune procedente.

Nel suddetto progetto devono essere previsti, dopo un'analisi approfondita del caso e degli elementi e motivazioni che stanno determinando la scelta o l'orientamento all'affido:

- ◆ i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario;
- ◆ le modalità attraverso i quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti col minore;
- ◆ il servizio sociale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni;
- ◆ il periodo di presumibile durata dell'affido. Tale periodo, ai sensi del comma 4 art. 4 della l. n. 149/01, non può superare la durata di 24 mesi, salvo proroghe da parte del Tribunale per i Minorenni.
- ◆ l'obbligo, da parte del servizio sociale cui è attribuita la responsabilità del programma, di trasmettere semestralmente, agli stessi succitati organi, di predisporre una relazione sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni del nucleo familiare di provenienza del minore

Art. 8 Doveri della famiglia affidante

(scheda A)

Fatte salve le disposizioni stabilite dal Tribunale per i Minorenni, in caso di ***affido giudiziario*** alla famiglia affidante spetta:

- Tenere contatti con la famiglia affidataria, secondo le indicazioni date dal Servizio che segue l'affido, partecipando all'educazione del figlio affidato;
- Rispettare le modalità degli incontri con il minore, previamente concordate con gli operatori, nel rispetto delle esigenze del minore e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- Autorizzare l'affidatario, in caso di necessità e urgenza, a fare attuare gli interventi

medici e chirurgici necessari;

- Favorire il rientro del minore in famiglia in sintonia con il progetto del Servizio Sociale;

- A non richiedere a nessun titolo somme di danaro alla famiglia affidataria;

- A non riconsegnare il minore alla famiglia di origine, prima che si sia pronunciato nel merito il Tribunale per i Minorenni e, comunque, senza avere preventivamente contattato il GTA, nel caso in cui si tratti di minore residente in uno dei Comuni del Distretto o Consorzio;

- Accettare le disposizioni del presente regolamento;

Art. 9 Doveri della famiglia affidataria

(scheda B)

La famiglia affidataria provvede ad:

- accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni e dei genitori, per i quali non sia stata pronunciata limitazione nell'esercizio della potestà, nonché degli operatori che seguono l'affido (*affido consensuale*);

- seguire le indicazioni stabilite dall'autorità giudiziaria (*affido giudiziario*), per il tramite degli operatori che gestiscono l'affido, mantenendo con questi i contatti ed informandoli di ogni difficoltà insorgente;

- mantenere valide condizioni ambientali;

- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche, intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la sua famiglia d'origine;

- preservare la privacy del minore affidato e della famiglia di d'origine;

- agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella

famiglia d'origine;

- prendere i necessari e urgenti provvedimenti, in caso di pericolo della persona accolta e darne immediata comunicazione al GTA nel caso in cui si tratti di minore residente in uno dei Comuni del Distretto o Consorzio;

- non erogare somme di danaro alla famiglia di origine del minore;

- non riconsegnare il minore alla famiglia di origine, senza avere preventivamente contattato il GTA, nel caso in cui si tratti di minore residente in uno dei Comuni del Distretto o Consorzio;

- accettare le disposizioni del presente regolamento

Art. 10 Diritti del minore

IL GTA garantirà al minore affidato tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, qualora ne venga ravvisata la necessità.

Inoltre, per il minore affidato, ove sarà possibile, potrà prevedersi un'assicurazione per tutto il periodo di affidamento da parte della famiglia affidataria, contro danni ed incidenti che gli potranno sopravvenire o egli stesso provocarne a persone o cose.

La quota assicurativa potrà essere resa disponibile dalla famiglia affidataria, dalle rette di affido erogate dalla Regione Calabria.

Il Comune di residenza del minore affidato (in affidamento full time o diurno), provvederà a sostenere o rimborsare le spese per i servizi comunali di carattere educativo e sociale fruiti dal minore stesso quali: rette per il nido e scuola dell'infanzia, mensa e trasporto scolastico, rimborso libri di testo, centri estivi, compartecipazione a cure sanitarie non effettuabili tramite il servizio sanitario nazionale, ecc. qualora la famiglia affidataria abbia un reddito ai fini ISEE con gli importi previsti al successivo art. 11.

Art. 11 Affidato del minore a parenti

L'affidamento a parenti si realizza con la collocazione del bambino presso famiglie o singoli, entro il IV° grado di parentela.

L'affido a parenti necessita di una regolare valutazione da parte degli operatori dell'Ufficio GTA, circa le capacità dell'ambito parentale individuato o che autonomamente si è proposto, a garantire il benessere psico-fisico ed ambientale del bambino.

Le modalità operative possono realizzarsi anche in deroga a quanto previsto nel precedente art. 7, in considerazione del fatto che tra le parti ricorrono i legami parentali, ai sensi dell'art.433 del Codice Civile.

Gli affidamenti a parenti entro il IV° grado possono essere consensuali (*nel qual caso non è necessaria la segnalazione ad alcuna Autorità Giudiziaria*) o disposti dall'Autorità Giudiziaria competente.

Per quanto concerne il sostegno economico per la fattispecie di affido previsto nel presente articolo, si rimanda ad ogni decisione da parte della Regione Calabria.

Le capacità economiche del nucleo parentale affidatario verranno rilevate dal calcolo dell'ISEE. A tal fine si stabilisce che il nucleo parentale affidatario non dovrà sostenere gli interventi di cui al precedente art. 10 ultimo comma se l'ISEE risulti essere inferiore ad € 10.000,00.

Tale limite viene aumentato di € 750,00 per ogni figlio minorenni appartenente al nucleo stesso, ovvero di € 1.000,00 se all'interno della stessa famiglia si registri la presenza di un portatore di disabilità, riconosciuto ai sensi della L. n. 104/92, art. 3 comma 3

Art. 12 Sostegno economico

In ossequio all'art. 38 comma 4 della l. n. 149/01 e alle richiamate disposizioni regionali in materia, la determinazione dei livelli relativi al sostegno economico, per le fattispecie di affido previste al precedente art. 6, è di competenza della Regione Calabria.

Il sostegno economico viene erogato dal giorno in cui inizia il percorso di inserimento graduale del minore nella famiglia affidataria e, comunque, riparametrato in base alle ore effettive di presenza dell'affidato nel nucleo accogliente e, comunque, ove la Regione Calabria lo riterrà opportuno, in base al livello di reddito – ai fini ISEE – del nucleo familiare accogliente.

La liquidazione del sostegno economico avviene a seguito di accreditamento da parte della Regione Calabria – Dipartimento 10 Settore Politiche Sociali - del relativo fondo, ed il quantum è stabilito in base al numero dei giorni o ore di presenza nel nucleo familiare affidatario.

Art. 13 Conclusione dell’Affido

L'affido familiare consensuale si conclude quando:

- la famiglia d’origine ha superato le proprie difficoltà;
- la prosecuzione non sia più nell’interesse del minore;
- con la maggiore età o al termine del cosiddetto ulteriore periodo per il raggiungimento per un’adeguata autonomia.

- Non siano state rispettate le condizioni prescritte negli allegati A o B,

L'affido Giudiziario potrà concludersi quando:

- la prosecuzione non sia più nell’interesse del minore, con segnalazione da parte del servizio GTA alle autorità competenti;
- su decisione del tribunale per i Minorenni;

Tanto per l'affido Consensuale quanto per quello Giudiziario nonché per il servizio di affiancamento alla famiglia, gli operatori del GTA o dei servizi sociali dei Comuni interessati, metteranno in atto ogni utile attività di supporto e di sostegno al rientro in famiglia del bambino.

Altresì, i servizi indicati al precedente comma del presente articolo redigeranno una relazione conclusiva sull'esperienza e sul progetto dell'affido specifico, a favore dell'Ente disponente e responsabile, nonché dell'Autorità Giudiziaria, qualora competente.

Inoltre, gli operatori manterranno oltre la chiusura dell'affido, i rapporti con la famiglia d'origine, il bambino e la famiglia affidataria, ove opportuno e nell'interesse primario del bambino stesso.

Art. 14 Azioni di promozione pubblicitaria e formazione

Nel processo di costruzione del programma di affido, particolare rilievo assumono due azioni:

- la pubblicità;
- la formazione sia degli operatori che delle stesse famiglie candidate all'affido.

L'istituto dell'affido familiare presuppone una disponibilità solidale, affettiva, di accoglienza che non può prescindere da una territoriale cultura dei diritti e dei bisogni dell'infanzia, e da una sensibilità diffusa, attivabili in primo luogo nella pratica concreta della sussidiarietà. Per tale motivo è importante mettere in atto strategie quali:

- Consentire alle famiglie, dopo una prima fase di formazione all'accoglienza, di sperimentarsi su situazioni semplici ed in contesti protetti, ad esempio sostegno alle comunità del territorio, alle madri straniere, sostegno scolastico presso parrocchie, associazioni ecc.;
- Caratterizzare le reti e i gruppi localmente, perché contribuiscano all'identità comunitaria;
- Fare sperimentare alle famiglie compiti adeguati di cura anche nei confronti di minori loro affidati;

- Attivare corsi di formazione e di aggiornamento sulle tematiche dell'affido, per gli operatori sociali;

- programmare campagne attraverso:

- Manifesti e locandine;
- Articoli su stampa locale;
- Articoli su giornali di aziende/Parrocchie/formazioni sociali;
- Percorsi di formazione all'accoglienza nelle scuole;
- Costruzione di un sito che contenga anche testimonianze di affidatari;

Art. 15 Revisione del Regolamento.

La Giunta Comunale è autorizzata, sulla base di nuove disposizioni in materia ed opportune esigenze operative e gestionali, ad apportare modifiche al presente Regolamento.

Art. 16. Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione.

Contestualmente all'entrata in vigore del presente Regolamento si intende revocata la delibera di Giunta Comunale n. 1019/86 ed, eventualmente, ogni altro atto adottato risultante in contrasto con i precedenti articoli.

IMPEGNO FAMIGLIA AFFIDANTE

Il Sottoscritto _____

Nato a _____ il _____ e residente

a _____ in via _____ tel _____

e

La Sottoscritta _____

Nata a _____ il _____ e residente

a _____ in via _____ tel _____

Genitori esercenti la patria potestà sul proprio/a figlio/a

minore _____ nato/a _____

Si dichiarano disponibili a:

- **Tenere contatti con la famiglia affidataria, secondo le indicazioni date dal Servizio Sociale, partecipando all'educazione del figlio affidato;**
- **Rispettare le modalità degli incontri con il minore, previamente concordate con gli operatori, nel rispetto delle esigenze del minore e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;**
- **Autorizzare l'affidatario, in caso di necessità e urgenza, a fare attuare gli interventi medici e chirurgici necessari, dandone immediata segnalazione al Servizio Sociale del Comune o all'Ufficio GTA;**
- **Favorire il rientro del minore in famiglia in sintonia con il progetto del Servizio Sociale o del GTA;**
- **A non richiedere a nessun titolo somme di danaro alla famiglia affidataria;**
- **A non richiedere il rientro del proprio figlio, senza avere preventivamente contattato il servizio sociale del Comune o l'Ufficio GTA;**
- **Accettare le disposizioni del presente regolamento**

In fede

.....

.....

IMPEGNO FAMIGLIA AFFIDATARIA

Il Sottoscritto _____ Nato a _____
 _____ il _____ e residente a _____ in
 via _____ tel _____

La Sottoscritta _____
 Nata a _____ il _____ e residente
 a _____ in via _____ tel _____

In qualità di Famiglia affidataria disponibile ad accogliere il/la
 minore _____ nato/a _____ il _____

Si dichiarano disponibili altresì a:

- accogliere presso di loro il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni e dei genitori, per i quali non sia stata pronunciata limitazione nell'esercizio della potestà, che degli operatori che seguono l'affido.
- seguire le indicazioni stabilite dall'autorità giudiziaria, per il tramite degli operatori che seguono l'affido, mantenendo con questi i contatti ed informandoli di ogni difficoltà insorgente,
- mantenere valide condizioni ambientali;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche, intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la sua famiglia d'origine;
- preservare la privacy del minore affidato e della famiglia di origine
- agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine;
- prendere i necessari e urgenti provvedimenti, in caso di pericolo della persona accolta e darne immediata comunicazione al Servizio Sociale del Comune o all'Ufficio GTA;
- a non erogare somme di danaro alla famiglia di origine del minore;
- a non programmare viaggi all'estero senza averne preventivamente informati gli operatori che seguono l'affido;
- a non riaffidare il minore alla famiglia di origine, senza avere preventivamente contattato il servizio sociale del Comune o l'Ufficio GTA;
- accettare le disposizioni del presente regolamento

In fede

.....

.....

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data**26 GIU. 2015**....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale

Giuseppe Barletta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi 26 GIU. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

- Maurizio Cecccherini -

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maurizio Cecccherini", written over the typed name.